

Decreto n. 335.15

Prot. 9924

LA RETTRICE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art. 57 "Pari opportunità" (come modificato dall'art. 21 della L. 4 novembre 2010 n. 183);
- Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246", come modificato dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5 recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo riguardante il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento uomo-donna in materia di occupazione e impiego;
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Vista la direttiva "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" emanata di concerto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ed il Ministro per le Pari Opportunità in data 4 marzo 2011;
- Visto l'art. 19 dello Statuto dell'Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. 203.12 dell'8 maggio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31 gennaio 2013 entrato in vigore in data 16 febbraio 2013 e in particolare gli articoli 31 e 46;
- Visto il D.R. n. 314.14 del 4 luglio 2014 con il quale è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG dell'Ateneo;
- Tenuto conto che lo Statuto all'art. 19 comma 15 prevede che il CUG possa dotarsi di un Regolamento approvato dal Senato Accademico;
- Vista la delibera del CUG del 1 luglio 2015 di approvazione del "Regolamento per il funzionamento del CUG – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
- Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 9 luglio 2015 con la quale è stato approvato il suddetto Regolamento;

DECRETA

E' emanato il "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CUG – COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" dell'Università per

Stranieri di Siena nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Siena, 22 luglio 2015

LA RETTRICE
(Prof.ssa Monica Barni)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monica Barni', written in a cursive style.

Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del **Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni** (di seguito Comitato) dell'Università per Stranieri di Siena (da ora in avanti Università), istituito con DR. N. 314 del 4 luglio 2014, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n.183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011), dello Statuto dell'Università per Stranieri di Siena e del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il CUG opera per promuovere e tutelare le pari opportunità e il benessere lavorativo e organizzativo di tutto il personale dell'Ateneo, compreso il personale non strutturato, in continuità con le attività svolte dal preesistente Comitato per le Pari Opportunità.

Art. 2 - Composizione e sede

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità ha composizione paritetica ed è formato da sei membri effettivi, come prevede il Regolamento Generale di Ateneo. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.
2. Il CUG è così composto:
 - a) tre componenti designati/e da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
 - b) un/a componente scelto/a dal Rettore/Rettrice, quale proprio/a Delegato/a o Consigliere/a;
 - c) due eletti/e fra le categorie del personale docente cui non appartiene il/la Delegato/Consigliere scelto dal Rettore/Rettrice;
3. Alla composizione paritetica del CUG si aggiunge un/a rappresentante effettivo/a degli studenti/studentesse e uno/a supplente, eletti/e secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il Comitato ha sede presso l'Università per Stranieri di Siena, Piazzale C. Rosselli 27/28 53100 Siena.

Art. 3 - Durata in carica

1. Il CUG resta in carica quattro anni, ad eccezione della rappresentanza studentesca che rimane in carica due anni. Gli incarichi possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.
2. I componenti nominati nel corso del quadriennio rimangono comunque in carica fino alla nomina del nuovo organismo.

Art. 4 - Elezione e compiti del Presidente

1. Il/La Presidente viene eletto/a nella prima seduta plenaria successiva al Decreto Rettorale di nomina dei componenti in seguito a votazione che raggiunga la maggioranza dei voti. Il/La Presidente rappresenta il CUG, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
2. Il/La Presidente provvede affinché l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione universitaria e con gli organismi regionali, nazionali e internazionali di parità.

Art. 5 - Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, ogni 2 mesi. Il/La Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualevolta sia richiesto da almeno la metà più 1 dei suoi componenti effettivi. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 2 giorni prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 6 - Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente. Le funzioni di Segretario sono svolte da una unità di personale individuata dal Direttore Generale. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Rettore e al Direttore Generale per le successive valutazioni dell'Amministrazione dell'Università.

Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente comunicata al Rettore/Rettrice dell'Università.

Art. 7 - Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione al Rettore/Rettrice per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e al Rettore/Rettrice.

Art. 8 - Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

Su richiesta del Presidente o dei componenti, possono partecipare alle sedute del Comitato soggetti esterni senza diritto di voto.

Il/La Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art. 9 - Compiti e funzioni

Il CUG svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed all'art. 19 dello Statuto di Ateneo.

1) Per quanto riguarda i compiti a carattere propositivo, in particolare:

- a) promuove le pari opportunità per tutti i componenti della comunità universitaria, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione, curando in particolare la parità effettiva fra i generi. Individua eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e di studio, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione e propone le iniziative necessarie a rimuoverle;

- b) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità sul lavoro;
 - c) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità all'interno e all'esterno della comunità accademica anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;
 - d) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere fisico, psicologico e organizzativo, contrastando qualsiasi forma di violenza (morale, fisica o psicologica);
 - e) favorisce e promuove l'adozione di politiche di conciliazione di vita e di lavoro;
 - f) svolge attività di verifica e di monitoraggio sui risultati delle azioni positive, sulle buone pratiche in materia di pari opportunità, sulle politiche di promozione del benessere sul lavoro;
 - g) verifica l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro e di studio, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro;
 - h) stabilisce rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parità a livello regionale, nazionale e internazionale;
 - i) effettua analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e degli uomini (es. bilancio di genere);
 - j) diffonde conoscenze ed esperienze, nonché altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
 - k) promuove azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing – nell'amministrazione pubblica di appartenenza.
- 2) Per quanto riguarda i compiti a carattere consultivo, in particolare il CUG formula pareri su:
- a) progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
 - b) piani di formazione del personale;
 - c) orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;

- d) criteri di valutazione del personale;
 - e) contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
- 3) I compiti di verifica riguardano in particolare:
- a) risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
 - b) esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
 - c) esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing;
 - d) assenza di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, relativa al genere, all'età all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nella promozione e negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.
- 4) Le proposte formulate dal CUG sono trasmesse agli Organi di Ateneo di competenza e agli organismi di rappresentanza sindacale dell'Ateneo.

Art.10 - Relazione annuale

Il Comitato redige - entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato - una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti :

- dall'Amministrazione dell'Università ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante *"misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche"*;
- dal servizio di prevenzione e sicurezza dell'Amministrazione dell'Università.

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Amministrazione dell'Università entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 11 - Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione

I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione dell'Università sono

improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell'Amministrazione dell'Università.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione dell'Università che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Art. 12 - Funzionamento e risorse

1. Al Comitato sono assegnate annualmente le risorse necessarie al suo funzionamento.
2. La struttura individuata dal Direttore Generale fornisce al Comitato il supporto organizzativo necessario alla sua attività con una unità di personale tecnico- amministrativo che ne detiene gli atti.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196.

Art. 14 - Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Ateneo.